

Sintesi parlamentare n. 25/C della settimana dal 19 giugno al 23 giugno 2017

26 Giugno 2017

CAMERA DEI DEPUTATI

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI DEFINITIVAMENTE

- DDL su “Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario” ([DDL 4410/C](#)).

L'Aula ha licenziato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto nel testo approvato dalla Commissione Finanze identico a quello trasmesso dal Senato.

Per l'iter parlamentare precedente si veda la [Sintesi n. 14/2017](#).

Il provvedimento istituisce una Commissione bicamerale d'inchiesta, composta da venti senatori e da venti deputati, che concluderà i suoi lavori in un anno e comunque entro la fine della XVII legislatura. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria ed ha il compito di verificare, in particolare:

- gli effetti sul sistema bancario italiano della crisi finanziaria globale e le conseguenze dell'aggravamento del debito sovrano;
- la gestione degli istituti bancari rimasti coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e destinatari, anche in forma indiretta, di risorse pubbliche. In particolare, per tali istituti la Commissione verifica tra l'altro: la correttezza del collocamento presso il pubblico, con riferimento ai piccoli risparmiatori e agli investitori non istituzionali, dei prodotti finanziari, soprattutto di quelli ad alto rischio, e con particolare riguardo alle obbligazioni bancarie; le forme di erogazione del credito a imprenditori di particolare rilievo e la diffusione di pratiche scorrette di abbinamento tra erogazione del credito e vendita di azioni o altri strumenti finanziari della banca;
- la struttura dei costi, la ristrutturazione del modello gestionale e la politica di aggregazione e fusione.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO

- DDL su “Nuove disposizioni in materia di aree protette” ([DDL 4144/C ed abb.](#)).

L'Aula ha licenziato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo approvato dalla Commissione Ambiente.

Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:

Art. 6 - comma aggiuntivo

Viene introdotto un articolo aggiuntivo (13 bis) alla L. 394/91, sugli interventi di natura edilizia nelle zone di promozione economica e sociale, in cui si prevede, tra l'altro, che in presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni sono state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di cui all'art. 12, c.2, lett.d), sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variazione degli strumenti urbanistici vigenti, dandone preventiva comunicazione all'Ente parco che entro 30 giorni può esprimere il proprio motivato diniego.

Emendamento 6.206 (nuova formulazione) a firma di parlamentari

Articolo aggiuntivo

Vengono introdotte modifiche alla disciplina di cui all'art.7 della L.394/91 sulle misure di incentivazione ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale per il raggiungimento dei seguenti ulteriori obiettivi: sostegno alla pianificazione territoriale dei Comuni; restauro e riqualificazione del paesaggio, urbano e rurale, volto al recupero dei connotati identitari del territorio; realizzazione di fonti di energie rinnovabili a basso impatto paesaggistico. Inoltre, una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato.

Emendamento 2.0.1000 (nuova formulazione) della Commissione e subemendamento 0.2.01000.19 a firma di parlamentari

[Scheda emendamenti in Aula](#)

Per l'iter parlamentare precedente si vedano le [Sintesi nn. 41/2016](#), [44/2016](#) e [12/2017](#).

Il testo prevede, in particolare, una serie di modifiche alla disciplina in materia di aree protette di cui alla L. 394/1991. In particolare, interviene sulla classificazione delle aree naturali protette, al fine di introdurre la classificazione delle aree marine protette, disciplinare l'istituzione delle aree protette transfrontaliere e definire i parchi nazionali con estensione a mare.

Viene, inoltre, modificata la disciplina sulla procedura di rilascio del nulla osta dell'Ente parco necessario per le concessioni o le autorizzazioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere all'interno del parco, al fine di superare l'attuale meccanismo del silenzio assenso.

Viene, altresì, modificata la disciplina riguardante le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio (dettata dall'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004), attribuendo all'ente parco nazionale la competenza a svolgere tali funzioni per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali. Per gli interventi che invece risultano inclusi nel territorio delle aree naturali protette regionali, viene concessa alla Regione la facoltà di delegare la funzione autorizzatoria agli enti gestori di tali aree.

Viene, infine, dettata una delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di pagamento dei servizi ecosistemici, con una serie di criteri direttivi tra cui: la previsione che il sistema di PSE possa essere attivato per i seguenti servizi: formazione e rigenerazione del suolo; regimazione e regolazione delle acque nei bacini idrici; salvaguardia della biodiversità con specifico riguardo alla funzione di conservazione delle specie e degli habitat, delle prestazioni eco-sistemiche e delle qualità paesaggistiche, anche tenendo conto del ruolo delle infrastrutture verdi di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2013) 249; utilizzazione di proprietà demaniali, collettive e private per produzioni energetiche.

Il provvedimento torna, ora, alla terza lettura del Senato.

- DDL su “Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale” ([DDL 4220/C](#)).

L'Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo approvato dalla Commissione Giustizia.

Scheda emendamenti in Aula

Per l'iter parlamentare precedente si veda la [Sintesi n. 24/2017](#).

Il provvedimento è volto a riformare le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, contenute parzialmente nel codice penale e nel Codice dei beni culturali. In particolare, viene modificato il codice penale introducendo il titolo VIII-bis dei delitti contro il patrimonio culturale, ed in tale ambito, vengono disciplinati tra l'altro: l'aggravante in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici quando un reato cagiona un danno di rilevante gravità ovvero è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale (art. 518-quinquiesdecies); il ravvedimento operoso con riduzione della pena nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori (art. 518-sexiesdecies); la confisca (518-septiesdecies). Viene, inoltre, modificata la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche (Dlgs 231/2001) inserendo i delitti contro il patrimonio culturale.

Il provvedimento passa ora alla seconda lettura del Senato.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO

- DDL su “Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche” ([DDL 1013/C ed abb.](#)).

La Commissione Ambiente ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto con modifiche al testo iniziale.

Tra queste, in particolare, si segnala la seguente:

Art. 1

Viene modificata la disposizione che prevede la ricostituzione della Commissione permanente, già prevista dall'art. 12 del D.M. 236/1989 del Ministero dei Lavori Pubblici, con il compito, tra l'altro, di individuare la soluzione a fronte di eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa in oggetto, per specificare che la stessa dovrà procedere anche ad un monitoraggio sistematico delle PA in tema di adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (in attuazione dell'art. 32 della L 41/1986).

Emendamento 1.1 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari

Scheda emendamenti in Commissione

Il provvedimento è volto a prevedere l'emanazione di un regolamento entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge - da adottare con D.P.R., ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L. 400/1988 - ove coordinare e aggiornare le vigenti prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel D.P.R. 503/1996 e nel D.M. 236/1989.

Il disegno di legge passa ora all'esame dell'Aula.

- DDL su “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” ([DDL 3012-B/C](#)).

Le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive hanno approvato, in terza lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, con limitate modifiche al testo licenziato dal Senato.

[Scheda emendamenti in Commissione](#)

Per l'iter parlamentare precedente si vedano le [Sintesi nn. 37/2015](#), [40/2015](#), [31/2016](#) e [18/2017](#).

Il provvedimento, di iniziativa governativa, costituisce il primo disegno di legge annuale per la concorrenza, predisposto in attuazione dell'art.18 della L.180/2011 (Statuto delle imprese) e volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, nella promozione della concorrenza e nella garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza. In particolare, il provvedimento reca misure nell'ambito dei seguenti settori: assicurazioni, con particolare riguardo al campo della RC Auto; fondi pensione; comunicazioni; servizi postali; energia e distribuzione in rete di carburanti per autotrazione; banche; professioni e distribuzione farmaceutica.

Il provvedimento passa ora all'esame dell'Aula.

PARERI RESI SU ATTI DEL GOVERNO

- Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore ([Atto n. 417](#)).

La Commissione Affari sociali ha espresso al Governo un parere favorevole con condizioni e osservazioni sul provvedimento in oggetto.

[Testo del parere](#)

Il provvedimento, in attuazione degli artt. 1, commi 2, lettera b), 3 e 5, 2, 3, 4, 5, 7 e 9, della L. 106/2016 (“Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”), reca il Codice con cui si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore. Il Codice prevede, tra l’altro, la definizione di enti del Terzo settore, individuati nelle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, ed ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.

Il provvedimento, dopo l’espressione del parere della corrispondente Commissione del Senato tornerà in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione definitiva.

- Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale ([Atto n. 418](#)).

La Commissione Affari sociali ha espresso al Governo un parere favorevole con condizioni e osservazioni sul provvedimento in oggetto.

[Testo del parere](#)

Il provvedimento, in attuazione dell'art. 1, commi 2, lettera c), 3 e 5, 2 e 6, della L. 106/2016 ("Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale"), prevede la revisione della disciplina dell'impresa sociale.

In particolare, viene previsto che possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, incluse quelle costituite in forma societaria, che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. Viene, inoltre, fornita una ridefinizione ed un ampliamento, rispetto alla vigente disciplina, delle attività di interesse generale da esercitarsi affinché un ente possa assumere la qualifica di impresa sociale e previste misure di sostegno, anche fiscale, ai fini di promozione e sviluppo dell'impresa sociale.

Viene, altresì, disposto che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, che si costituiscano in impresa sociale per le attività di alloggio sociale o altra attività residenziale temporanea, diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi e di accoglienza umanitaria di stranieri, possono iscriversi all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, istituito presso la Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Per il parere reso dal Senato si veda la [Sintesi n. 25/2017](#).

Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri, per l'approvazione definitiva.

- Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ([Atto n. 419](#)).

La Commissione Bilancio ha espresso al Governo un parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in oggetto.

[Testo del parere](#)

Il provvedimento, in attuazione degli artt. 1 e 9, comma 1, lettere c) e d) della L. 106/2016 ("Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale"), detta norme per il completamento della riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per il parere reso dal Senato si veda la [Sintesi n. 25/2017](#).

Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri, per l'approvazione definitiva.